

impossibile qualora i consiglieri venissero individualmente eletti da ciascuna parte della divisione, come nel Belgio ed in Francia.

Per la qual cosa io credo che si debba adottare, rispetto ai Consigli divisionali, il principio che forma l'oggetto della proposta dell'onorevole signor Louaraz; e dico *il principio*, essendo manifesto che questa proposta non potrebbe in alcun caso ridursi in legge nei precisi termini in cui trovasi formolata, ma che dovrà essere completata e ridotta alla precisione della forma legislativa.

Tale proposta riflette, oltre i Consigli divisionali di cui ho sin qui discorso, anche i Consigli provinciali stabiliti presso di noi ad immagine dei francesi Consigli di *arrondissement*.

Relativamente ai Consigli provinciali niun altro rimedio parmi conveniente, salvo quello usato in Francia riguardo ai Consigli di *arrondissement* nell'assemblea Costituente del 1848.

Non è questa la sola volta che da noi siensi accolte istituzioni francesi nel momento appunto in che cessavano di esistere in Francia.

Il 7 ottobre 1848 venivano qui novellamente organizzati i Consigli provinciali; il 20 dello stesso mese l'assemblea francese, in conformità dell'opinione dei Cormenin, dei Vivien, dei Dufaure, degli Odilon-Barrot, e così dei più eminenti statisti ed amministratori, pronunciava la soppressione dei Consigli d'*arrondissement* da gran tempo voluta dalla pubblica opinione, essendo noto come nel 1829 il partito liberale della Camera dei deputati con introdurre nel progetto di legge presentato dal Ministero Martignac relativamente all'organizzazione dipartimentale un emendamento a fine di ottenere la stessa soppressione avesse causata la ritirata di quel Ministero, e quindi la caduta del ramo primogenito dei Borboni.

In Francia furono soppressi questi Consigli come inutili, epperò perniciosi, essendo più falso, nell'amministrazione come nella meccanica, che l'adagio *quae abundant non vitiunt*, avvegnachè nell'una e nell'altra scienza, la forza e la giustizia di azione esigono essenzialmente la rapidità e la semplicità. Ma presso di noi v'hanno ben più potenti motivi di sopprimere i Consigli provinciali.

Infatti, primieramente minori ancora sono le loro attribuzioni di quelle dei Consigli di *arrondissement*, che pure furono ravvisate di così poca entità da non potersene più tollerare l'esistenza.

In secondo luogo giova ritenere che, quando colle patenti del 25 agosto 1842 si volle in questo Stato introdurre il sistema dello scompartimento territoriale e della relativa amministrazione francese, assimilando le intendenze generali e le intendenze rispettivamente ai dipartimenti ed agli *arrondissements*, si disconobbe una regola sostanziale sanzionata dalla grande assemblea Costituente nella creazione di tale sistema col decreto del 22 dicembre 1789, secondo cui un dipartimento non poteva aver meno di tre nè più di nove suddivisioni; e quindi il maggior numero delle intendenze generali fu costituito di due sole intendenze.

Ai molteplici inconvenienti che indi derivavano ovviò in gran parte l'egregio amministratore che nel 1847 reggeva il dicastero dell'interno, mediante le patenti del 30 di ottobre di quell'anno, colle quali, sotto il nome di *divisioni amministrative*, vennero ripristinati i dipartimenti dell'impero: e questa circoscrizione a me sembra tale che difficilmente se gliene possa sostituire altra migliore.

Ma non così è delle provincie.

Sussiste tuttavia oggidì una divisione composta di due sole provincie.

Nè possono tampoco le attuali provincie tener luogo degli antichi *arrondissements*, essendo esse di molto maggior popolazione ed estensione territoriale; onde ne avviene che i Consigli provinciali tendono continuamente a prendere una importanza assai maggiore di quella che consentirebbe lo spirito della loro istituzione e ad eccedere i limiti delle loro attribuzioni semplicemente consultive e ristrette a pochissimi oggetti.

Vuolsi inoltre osservare che almeno in Francia i consiglieri d'*arrondissement* erano eletti dai singoli cantoni, corrispondenti ai nostri mandamenti.

Presso di noi, infine, si può dire non esistere un consigliere di divisione il quale non lo sia ad un tempo di provincia, mentre in Francia tali qualità erano persino nella stessa persona incompatibili, ritenuta l'incongruenza che il consigliere divisionale pronunciasse sul merito delle proposte fatte da lui stesso come consigliere provinciale.

In varie altre parti egualmente la legge francese era superiore alla nostra, e se nondimeno furono aboliti i Consigli di *arrondissement*, con ben maggior ragione si pronuncierà da noi la sentenza finale contro i Consigli provinciali.

Tale è, o signori, il mio sentimento sul merito della proposta Louaraz.

Ma, poichè si tratta di provvedere alle parti della legge del 7 ottobre 1848 che sono maggiormente in disarmonia coi principii di una ben ordinata amministrazione, sembrami indispensabile che la Camera faccia pure, senza ulteriore dilazione, scomparire uno sconcio non minore di quelli avanti additati, cioè la sovranità dell'intendente generale nel pronunciare in primo e supremo grado sul risultamento delle operazioni elettorali contemplate nella stessa legge.

E certamente non possono le relative sue decisioni essere denunciate nè ai tribunali ordinari, i quali, attesa la separazione e la reciproca indipendenza dei poteri amministrativo e giudiziario, non debbono in niuna guisa alterare od offendere i decreti degli intendenti generali; nè conseguentemente al magistrato di cassazione, il quale d'altronde non può conoscere che nei casi e delle materie enunciate nell'editto del 30 ottobre 1847 od espressamente conferitegli da leggi posteriori; nè ai Consigli d'intendenza, quali non hanno altra giurisdizione fuorchè quella che venne loro specificatamente commessa dall'editto del 29 ottobre 1847; nè finalmente alla Camera dei conti, la quale non pronuncia che in appello da sentenze di Consigli d'intendenza.

Laonde niuno è che non vegga la necessità di permettere da tali decreti degli intendenti generali l'appello ad un magistrato; ed a niun altro si potrebbe meglio affidare l'incarico di giudicare in supremo grado di questa materia che a quello poc'anzi mentovato della regia Camera, nei cui lumi, nella cui alta saviezza ed imparzialità troverebbero i cittadini la sicura garanzia dei loro diritti, ed al quale d'altronde dovrebbe sempre essere aperto l'adito per le quistioni che, come quelle di cui si tratta, appartengono all'amministrativo contenzioso.

Signori, da quest'argomento io sono naturalmente condotto ad esternare un desiderio che, prima di terminare, io prego la Camera di volermi lasciar esprimere, ed è che il Ministero proponga una legge della quale non v'ha nè la più necessaria nè la più urgente, una legge cioè che fornisca un mezzo ordinario di ottenere annullati gli eccessi di potere dei ministri e riparate le loro decisioni quanto sono gravatorie ai diritti dei cittadini.